



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Sigg. Magistrati:

Dott. LUIGI CIRILLO Presidente

Dott. ARMANDO DE ALOYSIO Consigliere rel.

Dott.ssa FLAVIA GRILLI Consigliere

all'udienza del 26 settembre 2014, con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale dott. E. Picardi e con l'assistenza del Cancelliere dott.ssa M.A. Tiriticco, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nel procedimento instaurato nei confronti di:

[redacted], nato il [redacted] a [redacted], residente in [redacted] via [redacted] n. [redacted]

LIBERO - CONTUMACE

Dif. fid. avv. V. Iovine del Foro di Pescara

PARTE CIVILE:

[redacted], nata il [redacted] a Pescara, [redacted] studio del difensore [redacted] in [redacted]

Appellante l'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Chieti in data 31/3/11, con la quale nei confronti del predetto, in relazione al reato di cui agli artt. 99, 624, 625 n. 2 c.p, veniva pronunciato il seguente dispositivo:

"Letti e applicati gli artt. 533 e 535 cpp dichiara l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni uno di reclusione ed € 500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 538 cpp, condanna l'imputato al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile, liquidati in € 2000,00, oltre alle spese processuali, liquidate in € 1800,00, oltre accessori come per legge.

Motivazione in giorni sessanta."

n. 3729/13 R.G.App  
n. 2370 Reg. Sent.  
n. 4032/07 R.G.N.R.

Sentenza

in data 26/9/2014

Depositata  
Oggi 31-10-14

Il Cancelliere C1  
Flavia Grilli

Notificato estratto in data

Il Cancelliere C1

Divenuta irrevocabile il.....

Il Cancelliere C1

Trasmesso estratto per esecuzione-comunicazione alla Procura presso il Tribunale - Procura Generale di

in data.....  
Il Cancelliere C1

Redatta Scheda il .....

Redatta parcella il .....

Estratto al carcere di .....  
il.....

Atti in Tribunale

### IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 99, comma 1°, 624, 625 n. 2) cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, procedendo all'abusiva autoattivazione di fornitura di gas metano, previa modifica della condotta destinata a servire in maniera esclusiva l'abitazione della moglie [REDACTED] (con la quale era legalmente separato giusto provvedimento del Tribunale di Chieti), mediante il ripristino di un unico condotto così da permettere l'erogazione anche all'immobile dallo stesso occupato, si impossessava del gas metano erogato dall'utenza intestata alla [REDACTED]

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza su cose.

Con recidiva semplice.

In [REDACTED] il 29 ottobre 2007 e fino all'11.4.2008.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Pubblico Ministero chiede la conferma della sentenza di primo grado.

Il difensore dell'imputato conclude riportandosi ai motivi di appello e chiedendone l'accoglimento.

## FATTO E DIRITTO

Con sentenza del Tribunale di Chieti, emessa in data 31/3/11, ~~██████████~~ veniva riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato, in ~~██████████~~ il 29/10/07 e fino al 11/4/08, e veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

L'imputato veniva, inoltre, condannato a risarcire il danno cagionato alla parte civile costituita, liquidato in euro 2000, ed alla rifusione delle spese di lite dalla medesima sostenute.

Avverso la menzionata sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendo l'assoluzione del predetto dal reato ascritto perché non punibile ai sensi dell'art. 649 c.p.

Deduceva, in particolare, il difensore dell'imputato che, all'epoca del fatto ascritto al medesimo, era in corso tra costui e la persona offesa un procedimento civile di separazione giudiziale, del quale non era stata ancora celebrata la prima udienza; che a detta epoca erano stati adottati solo i provvedimenti temporanei ed urgenti da parte del Presidente del Tribunale; che, secondo la giurisprudenza, lo stato di separazione personale aveva legalmente inizio nel momento in cui acquistava autorità di cosa giudicata la sentenza che dichiarava la separazione



dei coniugi e che, pertanto, sussisteva nella fattispecie una condizione di non punibilità, costituita dalla disposizione prevista dall'art. 649 c.p.

All'odierna udienza, al termine della discussione, il pubblico ministero ed il difensore dell'imputato concludevano come in epigrafe.

Rileva la Corte che la sentenza impugnata deve essere riformata.

Fondata deve, infatti, ritenersi la doglianza formulata dal difensore del Capisciotti in relazione alla mancata applicazione nel caso di specie della causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p.

Ed invero, come anche è stato rilevato in giurisprudenza (v. Cass. n. 34866/11, Cass. n. 2190/11, Cass. n. 2940/70), l'operatività dell'esimente prevista dall'art. 649 comma 1 n. 1 c.p per i delitti contro il patrimonio, non viene meno con l'ordinanza presidenziale che autorizza in via provvisoria i coniugi a vivere separatamente, ma soltanto per effetto della pronuncia della sentenza che conclude il procedimento instaurato con l'azione di separazione legale tra i coniugi.

Orbene nella fattispecie la condotta contestata all'imputato è stata posta in essere dopo l'emanazione delle disposizioni temporanee da parte del Presidente del Tribunale di Chieti, ma non risulta affatto che essa sia stata posta in essere dopo il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della separazione fra i coniugi, sicchè deve ritenersi pienamente operante nella specie la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p, con la conseguenza che l'imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli, trattandosi di persona non punibile ai sensi della citata norma.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza in data 31/3/2011 del Tribunale di Chieti,  
appellata dall'imputato ██████████ assolve il medesimo dal reato ascritto, trattandosi di  
persona non punibile ai sensi dell'art. 649 c.p.

Motivazione entro il 31/10/2014.

L'Aquila 26/9/2014

Il Consigliere estensore



Il Presidente



